IL DIRITTO

ANTONIO LA TORRE

Primo Presidente Onorario
della Corte Suprema di Cassazione
e Presidente della Camera Arbitrale
per i Lavori Pubblici

Nel '76 è chiamato a far parte della Commissione per la riforma del codice della navigazione. Nell'82 gli viene affidato il prestigioso incarico di Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per 185 uditori giudiziari. L'anno successivo è nominato Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; nell'86, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina e nel giugno 1989 Presidente della Corte d'Appello di Messina.

Nel giugno '95 è nominato Primo Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione; tre anni dopo è Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione ed entra a far parte, come componente di diritto, del Consiglio Superiore della Magistratura.

Va in quiescenza nel marzo 2000 e da allora è Primo Presidente Onorario della Corte Suprema di Cassazione. Sempre nel marzo 2000 è insignito dell'onorificenza di cavaliere di gran croce.

Successivamente è nominato Presidente della Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici. È inoltre componente della Commissione di Disciplina della Corte Costituzionale ed è docente di Diritto Civile nell'Università LUMSA di Roma.

È autore di numerose pubblicazioni giuridiche ed è direttore della rivista Giustizia civile.

Cedo ora la parola all'Oratore, all'Uomo di Legge, non senza prima consegnargli la medaglia della nostra banca a ricordo di questa serata, sicuramente proficua.

Piero Melazzini
Presidente della Banca Popolare di Sondrio

1. Premessa

Al cortese uditorio – che ringrazio per l'ambita presenza – credo di dovere una spiegazione circa il titolo sotto la cui insegna si svolge l'odierno incontro, e della cui scelta sono il solo responsabile: *L'Europa e il Diritto*.

Questo titolo – come vedete – si compone di due sostantivi, ciascuno dei quali è in sé abbastanza indicativo del suo significato; ma mi rendo conto che, associando i due termini in un binomio, il significato complessivo del sintagma può risultare d'incerta interpretazione. Per fugare l'ambiguità vi invito a coglierne il senso in contrapposto al suo contrario; per il che basta sostituire alla parola Diritto la parola Forza. Evocheremmo, così, l'Europa della "Molteplicità", cioè delle diversità nazionali, divise da rivalità e da conflitti che si risolvono con la sopraffazione del più forte: è il modello "dell'uno contro gli altri", che accoglie ed esalta lo strumento della guerra. Il nostro titolo, invece, evoca l'Europa dell'"Unità", cioè della armonica convivenza



Nella pagina accanto: il cavaliere di gran croce professor Antonio La Torre riceve la medaglia della banca dal signor presidente e consigliere delegato. Qui a fianco: l'illustre conferenziere si intrattiene con il pubblico nella "Sala Fabio Besta" della banca subito dopo la dotta conferenza.

On the facing page: the Knight of the Great Cross Professor Antonio La Torre receives the medal of the bank from the Chairman and Managing Director. Alongside: the illustrious lecturer talks to the audience in the "Fabio Besta Room" of the bank immediately after the learned conference.

che, retta da principî comuni, consente di appianare le divergenze grazie alle regole condivise dello stare insieme: è il modello di "tutti nell'uno", che si ispira all'ideale di pace e di rispetto reciproco così fra i popoli come fra gli individui. Ed è un modello che non può trovare attuazione se non è guidato dalla razionalità del diritto, che non a caso i giuristi romani definivano *ars boni et aequi*.

2. L'idea di Europa

Se questa messa a punto giova a chiarire il titolo del tema, non basta ancora a propiziarne lo svolgimento, che presuppone la risposta ad interrogativi densi di dubbio. Il primo dei quali attiene alla identificazione di quel nucleo intorno al quale sia possibile aggregare la Molteplicità nell'Unità che, come insegna Platone, costituisce l'essenza di una idea. Per scoprire questa idea unificante dobbiamo allora chiederci: che cosa è l'Europa?

È una domanda che potrà sembrare oziosa a chi ha sotto gli occhi il mappamondo o tiene in mano l'atlante geografico. Mi direbbe, con sbrigativa sufficienza, che l'Europa è il continente circondato per tre lati dal mare (Glaciale artico, Atlantico, Mediterraneo) e confinante ad Est con l'Asia. E mi direbbe cosa che è esatta solo geograficamente, e non del tutto, se non mi indica alcune peculiarità che ne denotano la posizione eccentrica o, almeno, non ben definita. Intanto perché l'Europa non è altro che un'appendice peninsulare del grande continente asiatico, dal quale è distinta in modo convenzionale, tant'è che esistono Stati, come la Russia e la Turchia i cui territori giacciono su entrambi i continenti; e poi perché, se si guarda ai confini meridionali, balza agli occhi che soltanto due sottili strisce di mare, il Bosforo e lo Stretto di Gibilterra, la separano rispettivamente dal Medio Oriente e dall'Africa, tanto da dare l'impressione più di una continuità che di una rottura.

Aggiungo che, se questi confini sono geograficamente "labili", storicamente sono anche "mobili" poiché l'idea di Europa, che è il concetto unificante di cui andiamo alla ricerca, non corrisponde, in tutte le fasi della sua evoluzione, a quello spazio fisico denominato Europa.

3. Il primo germe: l'antica Grecia

Il primo germe di questa idea compare e si consolida nel bacino orientale del Mediterraneo: il mare che, con bella immagine, François Braudel definì spazialmente limitato ma spiritualmente immenso. È il mare nel quale fiorì la civiltà fenicia, dalle coste palestinesi fino a Cartagine ed oltre; è il mare immortalato dalle gesta degli eroi omerici dell'Iliade e dell'Odissea; è il mare che dall'Egeo portò il soffio vivificante di una raffinatissima cultura nella Magna Grecia dell'Italia meridionale: dove, a Crotone, tenne scuola Pitagora, il più grande matematico di tutti i tempi; dove, ancora oggi, restiamo estasiati davanti ai maestosi templi e alle preziose vestigia dell'arte dorica che si conservano a Paestum, a Selinunte, ad Agrigento, patria del filosofo Empedocle; dove, ancora oggi, nel teatro greco di Siracusa (la città che diede i natali ad Archimede, il grande fisico dell'antichità), possiamo rivivere le stesse emozioni che negli spettatori di venticinque secoli fa destavano le opere di quei giganti della drammaturgia universale che furono e sono Eschilo, Sofocle ed Euripide: opere immortali, che hanno fatto nei secoli da esempio imitato ma insuperato e che, per la potente carica di passioni e sentimenti umani coinvolti nella tragedia, offrono alla moderna psicanalisi il terreno privilegiato d'indagine della psicologia del profondo.



Nicolò Barabino: *Archimede*. Il primo germe dell'idea di Europa nacque nel bacino orientale del Mediterraneo e fu in seguito raccolto dalla Magna Grecia dell'Italia meridionale.

Nicolò Barabino: Archimedes. *The first germ of the idea of Europe came into being in the eastern Mediterranean and was subsequently picked up by Magna Graecia in southern Italy.*

Del resto lo stesso nome "Europa" – apparso quando questa era ancora una landa desolata e senza storia – è un'invenzione della mitologia ambientata in quel contesto: così infatti fu chiamata la mitica fanciulla rapita e fecondata da Zeus, il dio dei greci, dalla cui unione sarebbe nato Minosse, re di Creta, che fu centro della civiltà minoica.

È, dunque, nel mondo dell'antica Grecia che si forma il primo germe dell'idea di Europa: il primo e il più antico nel tempo, ma di così forte impronta da lasciare per sempre il segno nel codice genetico dell'Uomo Europeo. Lo ha profondamente segnato anzitutto nel patrimonio intellettuale, educandolo allo spirito critico col metodo della oralità dialettica di Socrate; all'eloquenza con Demostene; al senso estetico con artisti quali Fidia e Prassitele; al pensiero speculativo con i sommi maestri della filosofia Platone e Aristotele, le cui dottrine – accolte o discusse – non hanno mai cessato di essere attuali; alla conoscenza scientifica con Ippocrate, che elevò la medicina da pratica empirica a scienza basata sul metodo razionale della diagnosi e della terapia, ed il cui famoso "giuramento" è, anche per i medici di oggi, il fondamento della deontologia professionale.

Ma, a parte il patrimonio intellettuale, quel germe infuse nel carattere dell'uomo europeo un valore nuovo, inculcandogli l'autocoscienza di cittadino e il senso della libertà con l'organizzazione democratica della "polis": era una forma di governo prima d'allora sconosciuta ovunque, ma la sola in effetti congeniale a un popolo che aveva prodotto il meglio di quanto l'ingegno umano è capace di creare e, quindi, sul presupposto di una libertà che non ammette vincoli padronali. Ed è proprio questo il dato che già gli antichi indicarono come il tratto differenziale più significativo rispetto all'uomo non europeo, ossia all'asiatico. Lo mette bene in luce Erodoto, il padre della storiografia, quando, narrando le *Guerre persiane*, spiega come mai poté accadere che la piccola Ellade, di fronte al peso schiacciante dell'impero di Serse, poté uscirne vittoriosa grazie alle due memorabili battaglie di Maratona, sulla terraferma (490 a.C.), e di Salamina, sul mare (480 a.C.): i Greci – spiega Erodono – lottavano da uomini liberi, per salvare se stessi e la loro civiltà; i Persiani, invece, combattevano come sudditi, al servizio e nell'interesse di un padrone.



Saverio Altamura: *Il trionfo di Mario sui Cimbri*. La grande forza che fece crescere la pianticella dell'idea di Europa fu Roma, con la sua inarrestabile espansione in tutte le direzioni.

Saverio Altamura: The triumph of Marius over the Cimbrians. *The great force that led to the growth of the idea of Europe was Rome, with her ceaseless expansion in all directions.*

Questa la prima, fondamentale radice dell'idea di Europa: nei secoli seguenti sarà spesso tradita, ma dimenticata mai!

4. La Roma di Augusto

Ed ecco il secondo interrogativo: sarebbe bastato quel seme perché la piccola pianta dell'Ellade diventasse il grande albero Europa ?

Certamente no, senza l'impulso di una grande forza che lo trapiantasse in un terreno più vasto e fecondo. E questa grande forza fu Roma.

Quando la Grecia aveva toccato l'apogeo del suo splendore con l'Atene di Pericle nel V secolo a. C., Roma era ancora un villaggio di pastori, che poco per volta dilatò i suoi confini fino a diventare egemone sul suolo italico e poi, con la definitiva sconfitta di Cartagine (146 a.C.), dominatrice dell'intera area del Mediterraneo, non per niente chiamato *Mare nostrum*. Da allora in poi, a partire specialmente dal periodo compreso fra gli ultimi decenni della Repubblica e l'avvento del Principato fino al consolidamento dell'Impero, fondato da Augusto, e per i tre secoli successivi, l'espansione di Roma fu inarrestabile e in tutte le direzioni: la penisola iberica ad Ovest, le Gallie e parte della Britannia a Nord; l'Illiria, la Pannonia, la Dacia e la Tracia (fra l'Adriatico e il Danubio) ad Est. Si delinea così il continente che sarà denominato Europa, dalla quale restavano ancora esclusi la parte centro-settentrionale (Germania, Russia, Scandinavia) e il mondo slavo, ben presto attratto, quest'ultimo, nell'orbita dell'Impero romano d'Oriente che, fondato da Costantino nel 330 d. C. col trasferimento della sede di una seconda Roma a Bisanzio (Costantinopoli), sopravviverà per altri dieci secoli alla caduta dell'Impero romano d'Occidente.

Ma per quanto qui interessa nella ricerca dell'idea Europa, il periodo da sottolineare è quello di Augusto, il quale trovò Roma di "legno" e la lasciò di "marmo". La metafora, di cui lo stesso imperatore si compiacque nelle sue *Res gestae*, è molto istruttiva per comprendere, rispetto alla conquista armata, il rovescio della medaglia nel campo delle lettere, delle arti, del pensiero speculativo e, in generale, di quei valori spirituali dell'uomo che sono ben riassunti nella parola Cultura. Questo termine fu coniato proprio dai Romani che, memori della loro origine contadina, lo intesero nel senso di *cultura animi* o educazione dello spirito, dal verbo *còlere,* che significa appunto "coltivare": come a dire che, se la terra può dare buoni frutti solo se arata e curata

EUROPE AND THE LAW

Perhaps the only value that has resisted in defining the idea of Europe is Law. Ancient Greece offered Western civilisation the foundation of philosophy, but Rome was the cradle of the legal spirit. The Roman Empire implemented a sort of globalisation, the first form of "unity" in the European universe: unity of citizenship, language, costumes and economy. The spread of Christianity and then the foundation of the Holy Roman Empire revived this message of integration. Subsequently, states increasingly asserted the multiplicity of their national juridical autonomies. But Justinian's Corpus Iuris remains a firm foundation for the common juridical conscience of the European. Today, despite evident setbacks, we are moving towards a "Communitising of national laws" under the grandeur of Law and in the light of Reason.

dall'agricoltore, così la mente umana si affina e può produrre il meglio solo se educata allo studio e alla comprensione razionale della realtà.

Ebbene, Roma ebbe il merito di capire che, di questa *cultura animi*, la pur assoggettata Grecia forniva il modello esemplare: bastava assimilarne i valori, imitarli, elaborarli e, con l'apporto di una esperienza storica maturata su più larghe dimensioni, diffonderla nello spazio e nel tempo. Così facendo, Roma divenne il laboratorio di quella splendida civiltà, tanto da potersi dire che *"Graecia capta ferum victorem capit"*! Ebbe in Cicerone il suo Demostene, in Tito Livio e Tacito il suo Erodoto e con i tanti letterati – da Virgilio a Orazio e Ovidio, per ricordarne solo i più grandi – dette nuova luce all'Atene di Pericle nella Roma di Augusto.

Ebbe in Seneca il suo filosofo e tale fu anche l'imperatore Marcaurelio, ma bisogna riconoscere che, pur con i meriti di questi due pensatori, il confronto con i sommi filosofi greci non regge per l'enorme distanza che li separa. Qui, però, bisogna subito fare una precisazione: le vette del pensiero speculativo, che in Grecia culminò nella Filosofia, a Roma furono raggiunte dal Diritto. E si spiega.

La "polis" greca aggregava una società dalle strutture ancora elementari, con una popolazione limitata e con una rete di rapporti intersoggettivi non molto estesa né molto intricata. Roma, invece, fu il centro di una società in continua espansione su territori sempre più vasti, abitati da popoli diversi, e, anche per l'infittirsi degli scambi, esposta a ben più numerose occasioni di conflittualità fra opposti interessi: il che richiedeva linee razionali di soluzione alla stregua di regole sapientemente elaborate. Ecco perché la più alta figura di intellettuale, che ad Atene fu il filosofo, a Roma sarà il giurista.

Questo punto, che è di essenziale importanza nella formazione di una comune coscienza europea, sarà ripreso più tardi.

5. L'unità dell'Impero romano. Il Cristianesimo e il Sacro romano impero

Intanto, per avvicinare la storia alla geografia dell'Europa, è da sottolineare che, con l'impero di Roma, si realizza una "economia mondo" che prefigura una sorta di globalizzazione *ante litteram*.

In un'area che, avendo sempre come epicentro il Mediterraneo, comprende ma al tempo stesso trascende parte dell'Europa di oggi, era nata una prima forma di "Unità", saldamente retta da una serie di elementi aggreganti, che valgono a superare e fondere la "Molteplicità". Ve li elenco sommariamente:

1) l'unità di *cittadinanza*, che Caracalla (212 d.C.) estese a tutti gli abitanti dell'impero;

2) l'unità della *lingua*, il latino, che si diffuse ovunque, sovrapponendosi a tutti gli idiomi locali;

3) l'unità dei *costumi*, ben presto conformati a quelli di Roma, che a sua volta ne risentì l'influenza, specialmente nelle zone di confine (il limes) del Reno e del Danubio;

4) l'unità dell'*economia*, che trovava in Roma il principale asse dell'ampliato circuito dei traffici commerciali sul mare, ma anche sulla terraferma grazie all'imponente rete stradale servita da vie di grande comunicazione, ancor oggi esistenti (come la Via Appia, la Salaria, l'Emilia, l'Aurelia);

5) l'unità della *moneta*, essendo quella di Roma il più corrente parametro di riferimento nel mercato e negli scambi.

Gli eventi che seguirono alla caduta dell'Impero romano d'Occidente hanno senza dubbio intaccato, ma non disperso, quella idea unificante ormai radicata nello spirito dell'uomo europeo. La luce di Roma, anche dopo che le invasioni barbariche ne avevano debellato la forza militare, era ancora troppo viva perché gli stessi invasori non se ne sentissero attratti: tanto che Franchi e Longobardi, senza rinunziare del tutto alle proprie tradizioni, le adattarono ai più civili costumi delle terre conquistate, determinando così una graduale fusione del mondo germanico con quello latino. Ma a parte il fatto che quella luce continuerà a risplendere ancora per circa un millennio nella parte orientale dell'impero a Costantinopoli – caduta in mano turca solo nel 1453, dopo di che sarà Mosca a rivendicare il ruolo di "terza Roma" – l'idea unificante, già realizzata dalla prima Roma, fu rilanciata e nella tensione di un legame di continuità col passato, sulla base soprattutto di due fattori.

Uno è l'avvento del Cristianesimo che, trasfigurando nel messaggio di amore evangelico la vocazione ecumenica che l'impero romano aveva perseguito con la conquista armata, ne divenne spiritualmente il successore. Da allora – fra scismi e apostasie, fra ortodossia e devianze, fra Riforma e Controriforma – il Cristianesimo ha pervaso di sé la storia del continente; tanto che un filosofo laico e liberale, della statura di Benedetto Croce, ha potuto scrivere (circa sessant'anni fa) il ben noto saggio dal significativo titolo: *Perché non possiamo non dirci cristiani*.

L'altro fattore, che al primo e in parallelo è strettamente connesso, va individuato nella fondazione del "Sacro romano impero" che, nell'intento di restaurare l'autorità imperiale, fuse la tradizione latina con l'elemento germanico, ma sotto il crisma legittimante della Chiesa Cattolica quale garante dell'unità politica e spirituale dell'Occidente Cristiano. Carlo Magno ne cinse per primo la corona, che fu posta sul suo capo, a Roma, da Papa Leone III nel giorno di Natale dell'anno 800. E sotto il suo scettro fu riunificata quasi tutta l'Europa occidentale.

6. L'Unità si frantuma

Di qui il terzo interrogativo: questi due fattori, cioè il primato spirituale della Chiesa e il Sacro romano impero, valsero a mantenere o, almeno, a rigenerare quella Unità europea che si era realizzata con Roma?

Mi piacerebbe pensarlo. Ma io credo che, comparando le buo-

ne intenzioni ai precari risultati, la risposta sia tendenzialmente negativa.

Già un'idea unificante che pone il suo fondamento sul concorso di due distinti poteri, quello temporale e quello spirituale, poggia su una instabile diarchia che, prima o poi, è destinata a sfociare in antagonismi o conflitti. E, difatti, così fu nella tormentata storia dei rapporti fra Papa e Imperatore: si pensi alla lotta per le investiture, che contrappose l'uno all'altro sul diritto di conferire le cariche ecclesiastiche; si pensi al sempre dibattuto discrimine giurisdizionale tra foro civile e foro canonico, spesso mediato dall'intervento risolutivo del temutissimo Tribunale dell'Inquisizione; si pensi alle guerre di religione, nelle quali la controversia su un articolo di fede diventava pretesto di conflitto armato. Ed è un antagonismo che registra la prevalenza ora dell'uno ora dell'altro dei due poteri: ne esce sconfitto Enrico IV quando, presso la Corte della Contessa Matilde, fa atto di contrizione davanti a papa Gregorio VII; ma è il Papato a subire uno smacco quando la prepotenza di un Re di Francia lo costringe a lasciare Roma per Avignone in quella che sarà chiamata la "cattività di Babilonia".

Eppure le due Istituzioni, benché divise nella prassi da frequenti occasioni di contrasto, restavano legate nella comune visione ecumenica del mondo che, ciascuna a suo modo, perseguivano entrambe: la Chiesa proclamandosi rappresentante di Cristo in terra; il sovrano richiedendole la legittimazione del potere che egli intendeva esercitare "per grazia di Dio".

Ma questa comune visione ecumenica, pure esaltata dalle Crociate contro l'Islam, viene ad offuscarsi quando la Chiesa di Roma subisce due gravi attacchi: al suo interno, dal movimento di riforma protestante guidato da Martin Lutero e da Calvino; all'esterno, dallo scisma di Enrico VIII, che dette luogo alla Chiesa anglicana staccata da Roma. Parallelamente, sul versante secolare, si incrina il modello del Sacro romano impero fondato da Carlo Magno: fu ben saldo finché egli visse, ma dopo la sua morte andò disgregandosi col progressivo frazionamento del pur vasto territorio fra i suoi successori. Il titolo di imperatore, seppure formalmente durato fino al 1806, era sempre più svuotato di contenuto, fino a ridursi a poco più di un innocuo predicato nobiliare.



Carlo Magno riunì sotto la sua corona il Sacro romano impero che comprendeva quasi tutta l'Europa occidentale.

Charlemagne united the Holy roman empire, which included almost the whole of Western Europe, under his crown.

All'antica Unità, andata in frantumi, era dunque subentrata la Molteplicità degli Stati nazionali: ognuno di essi distinto dagli altri, chiuso nel guscio della sua sovranità, separato da rigide barriere – di lingua, di cittadinanza, di economia, di moneta – e tutti, alleati o nemici, dilaniati da guerre fratricide: da quella dei cento anni alle guerre napoleoniche, ai due immani conflitti mondiali del secolo scorso.

7. La Società delle nazioni. La Comunità europea

Ma furono proprio gli orrori e gli sconvolgimenti provocati da queste guerre a far sorgere nei governanti il convincimento che, senza un'intesa comune, l'ordine internazionale sarebbe rimasto esposto a sempre nuove lacerazioni.

La risposta alla catastrofe napoleonica fu il Congresso di Vienna del 1815, che però, basandosi sul principio di legittimità e quindi sulla restaurazione dei monarchi spodestati, non poté impedire i moti risorgimentali dei popoli oppressi, con le conseguenti guerre d'indipendenza. Quel principio, in verità, era assai lontano dall'idea, ancora utopistica, di chi, come Giuseppe Mazzini, vagheggiava la "Giovine Europa" o di chi, come Victor Hugo, auspicava gli "Stati Uniti d'Europa", ma guardando ai popoli anziché ai sovrani.

Sembrò più adeguata la risposta che, su allargate dimensioni, fu data alla Prima Guerra mondiale con la "Società delle nazioni", costituita nel 1920 con lo scopo di mantenere la pace e la sicurezza fra gli Stati. Ma neanch'essa resse a lungo: insidiata fin dal suo sorgere da mai sopiti nazionalismi, che anzi erano stati rinfocolati dal Trattato di pace di Versailles, la Società delle nazioni si incrinò durante gli anni Trenta con l'uscita di vari Stati, fra i qua-

li l'Italia e la Germania; fu poi travolta dallo scoppio della Seconda Guerra mondiale, ancora più devastante della prima; e fu dichiarata estinta nel 1946.

Dalle sue ceneri, ma con l'ammonimento delle brucianti esperienze del passato e specialmente delle sciagure provocate dall'ultimo conflitto mondiale, si sprigiona fin dal 1951 una reazione nuova, anche se preceduta dall'idea di certi precursori: ossia la più meditata risposta data da un forte e corale movimento di pensiero avente come progetto la graduale integrazione economica e politica dell'Europa.

Questa realtà si delinea con i Trattati di Roma del 1957 come "Comunità" economica, limitata originariamente ai sei Paesi fondatori e in un territorio che, per una nemesi della storia, coincide grosso modo con l'impero di Carlo Magno. Via via però si estende a un più ampio spazio europeo comprendente dieci, quindici, venticinque Stati e altri che verranno a farne parte, fino a dar luogo, in un mercato unico e senza frontiere, ad un vero e proprio ordinamento giuridico soprannazionale: con i suoi organi di governo, le sue rappresentanze politiche, la sua Corte di giustizia. E se anche le sfumature linguistiche valgono a graduare la tonalità dei concetti espressi, non è senza significato che, per definire questa Europa, si sia passati dall'incolore denominazione "Comunità" al più pregnante e impegnativo termine "Unione".

Su questa via, dal 1957 ad oggi, sono stati conseguiti enormi progressi, una tappa dopo l'altra, ma non sono mancati gli incidenti di percorso: prova ne sia la sonora bocciatura che il recentissimo esito referendario di Francia e Olanda ha riservato alla Costituzione europea approvata dai Governi nel 2004 e già ratificata da una decina di Stati. Ciò dimostra quanto sia ancora tenace, per non dire ostile, la resistenza che lo spirito nazionalistico della "Molteplicità" oppone all'ideale della "Unità".

II

8. L'eredità del diritto romano: Giustiniano; Irnerio; il diritto comune europeo

A questo punto è d'obbligo un quarto e ultimo interrogativo: si può dire davvero che dell'antica Unità non era rimasto nulla?

Al contrario. Fra luci ed ombre di una lunga storia erano rimaste intatte, rafforzandosi anzi nel tempo, quelle basi culturali che dall'Atene di Pericle alla Roma di Augusto, allo splendore del Rinascimento, allo spirito critico del Razionalismo, alla nascita e allo sviluppo della scienza moderna, agli impulsi dell'Illuminismo, avevano accomunato tutti i popoli del continente, plasmando un tipo antropologico unico al mondo: l'Uomo europeo.

Ma soprattutto era rimasto quel finissimo strumento regolatore dei rapporti umani che è il Diritto: lascito imperituro del genio giuridico romano.

Per comprendere l'attinenza di quest'ultimo dato col tema che stiamo trattando, bisogna risalire all'imperatore bizantino Giustiniano, glorificato da Dante con i famosi versi: «*Cesare fui e son Giustiniano, che trassi dalle leggi il troppo e il vano*». A lui infatti si deve quell'insigne monumento della civiltà umana che è il *Corpus iuris civilis* del VI secolo d.C.: è la grandiosa ricapitolazione della millenaria esperienza del Diritto romano, in cui si rinvengono la grammatica e la sintassi del ragionamento giuridico, la fonte alla quale si sarebbero poi ispirati giudici e legislatori di ogni tempo e luogo.

Singolare il destino del *Corpus iuris*: suggellava nel nome di Roma mille anni di storia giuridica, attentamente selezionata e coordinata, ma lasciava per così dire "giacente" – come tesoro in un scrigno – questa ricchissima eredità di sapere. Rimase infatti nell'oblio di un lungo letargo durante i secoli bui dell'Alto Medioevo, per rinascere a nuova vita solo agli inizi del secolo XII grazie a Irnerio e agli altri maestri della scuola di Bologna, ai quali si deve la fondazione della prima Università del mondo. Questi giureconsulti, che impressero al loro lavoro un indirizzo scientifico, furono chiamati Glossatori in quanto facevano la glossa o chiosa, cioè il commento ai passi contenuti nel *Corpus iuris*, ben presto assurto a un tal grado di autorevolezza e addirittura di venerazione da potersi paragonare a quello che, nel versante religioso, era tributata alle "Sacre scritture". Ed effettivamente, a parte la Bibbia, nessun altro testo del mondo occidentale è stato circondato da tanta riverenza ed ha visto per tanti secoli schiere di studiosi succedersi per generazioni ad esplorarlo in ogni parola e sfumatura. Pur nel variare delle scuole di pensiero, e in ogni parte del continente, giudici e dottori attinsero ai tesori della sapienza e della tecnica giuridica romana per farne, attraverso l'interpretazione, il diritto del loro tempo e il sostrato della scienza giuridica europea. Su queste basi fu costruito il grande edificio del "Diritto comune", che per oltre sette secoli dopo Irnerio fu il referente unico della giuridicità.

È soltanto in questo diritto comune che tutti i giuristi d'Europa si riconoscevano: al di là di inesistenti barriere nazionalistiche (essendo il diritto civile un prodotto della *interpretatio iuris* e non ancora un monopolio del potere politico) e tanto meno linguistiche (essendo in ogni luogo il latino la lingua della scienza giuridica e dei tribunali). Ed è soltanto su questo terreno che giudici e dottori disputavano.

Il *Corpus iuris*, considerato un compendio di "ragione scritta", aveva consegnato ai posteri un immenso patrimonio giuridico e, insieme, le "istruzioni" per profittarne: una occasione storica davvero unica e irripetibile, che veniva elargita ai giuristi dell'età intermedia perché potessero gestire la preziosa eredità in quella dimensione atemporale che permette di conciliare *vetera et nova*: conservando, cioè, la Unità delle radici nella Molteplicità delle fioriture. Così si spiega la linea plurisecolare di unifor-

mità lungo la quale si è sviluppato, rigoglioso, il diritto comune europeo. E così si spiega la formazione di quella coscienza giuridica comune nella quale l'Europa ha trovato la sua prima vera forma di unione e l'universalità dei suoi valori: la scienza del diritto è la figlia primogenita dello spirito europeo moderno e del razionalismo critico occidentale.

9. La rottura provocata dalle codificazioni nazionali

Ma quand'è che questa Unità comincia a indebolirsi?

Credo di poter affermare – e spero di non stupirvi – che ciò trova causa nello stesso fattore che oggi fa da freno al pieno compimento dell'Unione europea: vale a dire il particolarismo delle distinte identità nazionali.

Il Diritto comune decade non per esaurimento della sua energia vitale – di continuo alimentata dagli apporti della scienza giuridica e della giurisprudenza – ma perché dai rigenerati assetti del mondo politico medievale era emersa, con lo Stato moderno, una forza rivale, al tempo stesso nuova e onnivalente: il "positivismo legale", ossia il diritto che si realizza nella legge dello Stato e solo in essa. Ed era perciò fatale che il Diritto comune, prodotto dalla scienza giuridica e dalla giurisprudenza, fosse considerato come un ostacolo da abbattere per lasciare libero campo alle scelte politiche dello "Stato legislatore". Il che avviene, tra la fine del sec. XVIII e l'inizio del XIX, con l'era delle codificazioni: a darsi un proprio codice civile comincia la Prussia nel 1794, seguita dalla Francia nel 1804 e dall'Austria nel 1811; ma dei tre codici il più importante è quello francese, che fece da modello a tanti altri fra i quali il nostro del 1865 e quello spagnolo del 1889.

L'ideologia della codificazione coincide dunque col rafforzamento dello Stato nazionale, che mira ad accentrare i pubblici poteri e considera in particolare sua prerogativa assumersi, anche nell'ambito del diritto privato, il monopolio nella produzione delle fonti normative.

Sul piano formale questa svolta storica segnò un taglio netto col passato. Alla "unità" del diritto comune subentra la "molteplicità" dei codici nazionali, ognuno distinto dagli altri in altrettante isole di legalità territorialmente delimitate. Cade così il referente unico già costituito dal *Corpus iuris* e si erge un diaframma di separatezze nazionali, chiuse a quel dialogo giuridico metanazionale che era stato, fin allora, il vero nutrimento del diritto comune, essenza della coscienza giuridica europea.

Ma sul piano sostanziale la discontinuità non poteva essere, e non fu, così brusca. Intanto perché le stesse codificazioni, pur se diversamente attuate secondo le ormai marcate specificità nazionali, traevano origine dalla identica matrice, non altro essendo che la traduzione in ordine sistematico del materiale già forgiato dal diritto romano comune. Esse ne raccolsero i frutti per adattarli alla propria legalità statuale, ma senza disperdere il patrimonio della comune eredità. Il fatto poi che i codici provenissero tutti dallo stesso ceppo non poteva certo cancellarne la parentela, né completamente estraniarli come indistinguibili l'uno dagli altri: ciò, oltre tutto, era in molti casi escluso dalla prevalenza di un più autorevole corpo normativo (come il *Code civil* francese) che, promulgato in un luogo, fu via via adottato o imitato altrove, determinando così più strette affinità o somiglianze. Il che spiega, anche al di là di questi casi, come una certa omogeneità d'impianto e di contenuti sia riscontrabile in tutti i codici moderni. Peraltro questa omogeneità di fondo, se idonea a rivelare i segni di un rispettato legame con la tradizione, non valse a impedirne il rinnovamento, che era conseguenza ineluttabile del nuovo ordine nascente dalla concezione legalstatualistica del diritto e dalla pluralità delle moderne codificazioni nazionali. Esse infatti: *a*) proprio perché "moderne", avvertivano il bisogno di rinnovare il sistema normativo in sintonia coi tempi e, sganciate ormai com'erano dalla sudditanza al diritto romano, non trovavano alcuna difficoltà a sconfessarlo laddove esso era effettivamente anacronistico o laddove non si riteneva comunque di condividerlo; *b*) inoltre, proprio perché "nazionali", si sentivano libere di legiferare assecondando



Luigi Serra: *Irnerio che glossa le antiche leggi.* Con altri glossatori, agli inizi del XII secolo, Irnerio rilanciò il *Corpus iuris* accrescendone l'autorevolezza.

Luigi Serra: Irnerius glossing ancient laws. *With other commentators, in the early 12th century, Irnerius simplified the* Corpus iuris, *thereby increasing its authoritativeness.*

tendenze e costumi più congeniali ad ogni singola nazione.

Si può dire in definitiva che, durante il secolo XIX, il volto del diritto civile europeo era cambiato nella stessa misura in cui le codificazioni avevano disgiunto ciò che prima era unito: tanti corpi invece di uno. Un mutamento che appare radicale, certo, se si guarda alla "pluralità" nella quale era venuta a rifrangersi l'originaria "unità": non però una vera e propria rottura se si considera il filo di continuità che all'interno di ognuno di quei corpi era ancora visibile come un'anima sola.

Si aggiunga che, per colmare le inevitabili lacune del sistema normativo, tutti i codici moderni hanno previsto il richiamo ai "*principî generali del diritto*", cercando in tal modo un raccordo con la comune matrice romanistica: quasi a invocarne il sostegno nel momento stesso in cui ne proclamavano il ripudio!

È questa, in realtà, l'aporia che ha accompagnato la nascita delle moderne codificazioni. L'idea stessa di un codice nazionale, quale sistema legal-statualistico a base territoriale, si poneva in posizione nettamente antitetica rispetto al plurisecolare regime giuridico fondato sul diritto romano comune, che era a carattere extraterritoriale e con vocazione universale. Il "codice", quindi, non poteva nascere senza decretare la morte del "diritto romano"; ma al tempo stesso non poteva sopravvivergli senza completarsi con la parte più vitale del suo retaggio. Ed a conservarla servì appunto il richiamo ai "principî generali": il che spiega e rende anche attuale, così nelle opere dei giuristi come nelle sentenze dei giudici europei, il confortante richiamo a quelle massime delle fonti romane che, per vigore persuasivo e duratura valenza, sono da tutti seguite non su comando di un'autorità ma per la forza della ragione.

10. Verso un nuovo diritto europeo

Questi principî generali, dunque, fungendo da valvola di collegamento, costituiscono il nucleo storico intorno al quale è possibile riaggregare quell'unità giuridica europea che, durata dai tempi di Irnerio, fu rotta o piuttosto interrotta dall'avvento dei codici ottocenteschi. I quali, nei due secoli da allora trascorsi, hanno avuto di che adeguarsi alle rispettive specificità nazionali, ma non per questo hanno rinnegato il codice genetico che tutti li accomuna.

Quando, in effetti, si fa riferimento ai "principî" per dire che su di essi si va costruendo l'unità giuridica europea; o quando si ricorda che l'art. 215 del Trattato CEE richiama, per i danni da illecito civile i "principî comuni" in materia fra gli Stati membri; o quando, in particolare, si additano come fonte d'integrazione dell'ordinamento comunitario "i principî di logica umana e giuridica", dei quali non si fa esemplificazione che non risalga alla tradizione romanistica; o quando, ancora, si invocano "i principî di civiltà giuridica", non ad altro si allude, con queste ed altre varianti lessicali, se non a quel concetto di *civilis orbis* che per i giuristi dell'età intermedia era l'Europa occidentale: figlia, appunto, ed erede del diritto romano.

Non si tratta – sia chiaro – del preludio e, tanto meno, dell'auspicio ad un nostalgico quanto impossibile ritorno al diritto comune europeo dei secoli passati: sarebbe progetto antistorico ed utopistico. Ma è certo che il programma di un nuovo modello di unità giuridica europea, da ricostituire sulle basi di un ordinamento soprannazionale, passa attraverso un faticoso processo formativo, le cui non lievi difficoltà possono essere fronteggiate e vinte solo nella consapevolezza, costantemente avvertita, di quelle comuni radici che risiedono nella tradizione della civiltà giuridica occidentale e che sono l'elemento di maggiore potenzialità unificante.

Nel contesto attuale, la cultura giuridica europea sembra in prevalenza guidata da una forza centripeta esattamente opposta a quella centrifuga che portò all'avvento dei codici nazionali, tendendo a superare, per quanto possibile, le differenze separatrici. E si è constatato che queste si atte-



L'unità giuridica di fondo del diritto europeo non rifiuta la molteplicità delle diverse esperienze nazionali.

The fundamental juridical unity of European law does not refute the multiplicity of the different national experiences.

nuano, sino a svanire, quanto più è avvertita l'esigenza di armonizzarle in vista di una nuova unità.

Non si spiegherebbe, altrimenti, il successo finora arriso al graduale processo di osmosi che, traendo impulso dagli Organi comunitari, è in atto fra gli ordinamenti dei vari Stati membri, omologandoli nella dimensione del nuovo "Diritto europeo".

Questo diritto va uniformando quelli nazionali, ai quali si sovrappone, in modo diretto mediante i Regolamenti e, in modo indiretto, attraverso il recepimento delle Direttive se queste non sono di per sé sufficientemente precise per essere senz'altro applicabili. Ciò avviene in settori ben determinati, ma già di considerevole ampiezza, che riguardano, oltre alle quattro Libertà (di circolazione delle persone, di capitali, di merci e di stabilimento): i diritti umani, compresa la tutela del lavoratore; la protezione dei beni ambientali e culturali; la tutela della proprietà industriale e dei segni distintivi, come il marchio; aspetti concernenti le obbligazioni e i contratti; le società; i rapporti bancari e finanziari; le assicurazioni; gli appalti; la disciplina della concorrenza e del mercato; trasporti e comunicazioni, ecc. Vediamo così penetrare nella nostra come nelle altre legislazioni nazionali un uguale regime giuridico in tema di: *a*) tutela del consumatore contro le clausole vessatorie predisposte dall'impresa; *b*) disciplina della vendita dei beni di consumo; *c*) responsabilità per danno da prodotti difettosi; *d*) tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro: tanto per fare qualche esempio.

Ma al di là del formante legislativo, che si realizza mediante l'applicazione di regolamenti o direttive e che allarga di continuo il circuito percorso dall'imponente opera di armonizzazione, il più efficace impulso viene dal formante giurisprudenziale e dottrinale.

Sotto il primo profilo emerge e s'impone, anche per il prestigio dei suoi componenti (tutti autorevoli giuristi europei), la Corte di giustizia della Comunità, che è, insieme, il custode e il centro propulsivo dell'ordinamento giuridico comunitario. Essa infatti è l'organo giurisdizionale che ha competenza a risolvere, con sentenze aventi efficacia *erga omnes*: *a*) le questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione delle norme comunitarie; *b*) le controversie fra gli Stati membri in caso di violazione di tali norme; *c*) i ricorsi presentati da persone fisiche o giuridiche contro le decisioni lesive di diritti loro attribuiti dall'ordinamento. A questa intensa produzione giurisprudenziale, che culmina in sentenze vincolanti per tutti, fa capo una fitta rete di collegamenti con le autorità giurisdizionali di tutti gli Stati membri, in linea verticale e orizzontale: *a*) sia nel senso che le questioni pregiudiziali di interpretazione pervengono alla Corte da un giudice nazionale e, poi, la sentenza interpretativa ridiscende sul giudice rimettente e si espande a raggiera in tutti gli ordinamenti degli Stati membri; *b*) sia nel senso che in tali ordinamenti ogni giudice deve disapplicare le leggi del suo Stato laddove risultino incompatibili col diritto comunitario che, dovendo essere uguale per tutti, si pone perciò su un rango di prevalenza su ognuno.

In questo circolo virtuoso s'inserisce anche la dottrina dei vari Paesi, ciascuno col suo sistema giuridico ma tutti intercomunicanti. I giuristi si fanno veicolo delle linee di pensiero elaborate nei rispettivi Paesi su questo o su quell'istituto; e, quando taluna di esse trova eco nella giurisprudenza della Corte di giustizia, questa accoglie l'apporto di un diritto nazionale e, a sua volta, lo trasmette a tutti gli altri.

Questo complesso fenomeno, con riferimento al quale si è parlato di "comunitarizzazione dei diritti nazionali", che in tal modo vengono ravvicinati e via via uniformati, è di estremo interesse. Lo è, da un lato, perché presuppone una unità giuridica di fondo che non rifiuta la molteplicità delle diverse esperienze nazionali; dall'altro e soprattutto perché trae linfa vitale dal fecondo dialogo fra i giuristi d'Europa.

Tutto ciò sembra riportare in auge un modello per molti versi affine a quel Diritto comune che, nei lunghi secoli antecedenti all'avvento delle codificazioni nazionali (dal 1800 in poi), aveva forgiato su un'unica base la coscienza giuridica europea. Il referente della giuridicità, che allora era il *Corpus iuris* di Giustiniano, ora è il *Corpus* del diritto comunitario. Vi sono certo notevoli differenze, ed una, ben visibile nel confronto, è che il primo era un testo del passato da attualizzare al presente, mentre il secondo è un sistema *in fieri* proiettato verso il futuro.

Ma l'impegno costruttivo del ceto dei giuristi non è molto diverso.

11. Conclusioni

Ho cominciato il mio dire partendo da lontano: non certo per la velleità di fare lo storico, che non è il mio mestiere, ma perché guardare al presente con gli occhi del passato aiuta a scorgere la realtà che si cela sotto la piatta superficie del qui e ora.

In quest'ottica abbiamo visto che dietro la carta geografica dell'Europa, i tempi lunghi della storia ci mostrano più un'idea che un luogo. Un'idea esaltata ma, al tempo stesso, lacerata dalla ricchezza dei suoi valori e, perciò, oscillante fra due poli: da un lato una Unità sempre vagheggiata e talvolta raggiunta; dall'altro una Molteplicità più spesso trionfante.

Abbiamo visto pure che, se un valore ha resistito nel sottosuolo delle sue radici, questo è il Diritto. Ma inteso non tanto nel senso di Legge, ossia di "comando" impartito da chi detiene il potere, quanto piuttosto nel senso di "sistema giuridico" elaborato dalla scienza e dalla giurisprudenza: non dettato dalle scelte contingenti della politica. Come legislatore essa si esprime con la perentorietà di chi impone obbedienza, mentre il sistema matura lentamente e mira più a persuadere che a comandare.

Ecco perché della "legge" si può dire che esiste in quanto è

La recente bocciatura della Costituzione europea da parte di Francia e Olanda suggerisce di non forzare i tempi occorrenti perché possa essere recepita nella coscienza popolare.

The recent refusal of the European Constitution by France and the Netherlands suggests that its assimilation in popular awareness should not be forced in time.



fatta, mentre il diritto vive in quanto si fa, cioè si migliora in un continuo divenire: *Cottidie in melius produci*. Ed ecco perché i tempi della politica non sempre coincidono con le ragioni del diritto, a volte non riconoscendole o assecondandole con molto ritardo, altre volte invece anticipandole con precipitose fughe in avanti.

Da questi dati, che potrebbero sembrare puramente teorici ed anche estranei al nostro tema, traggo adesso una conclusione che più concreta e attuale non potrebbe essere.

Mi riferisco al sopra accennato referendum, col quale i cittadini di Francia e Olanda hanno nei giorni scorsi rifiutato la Costituzione europea, aprendo così la via ad altre prevedibili bocciature e, comunque, determinando una grave crisi nel processo di integrazione europea che era già ben avviato.

L'inquietante vicenda ha rivelato l'esistenza di un profondo contrasto e non – si badi – fra gli Stati dell'Unione, ma fra governanti ed opinione pubblica degli stessi Paesi: un contrasto che sarebbe rimasto latente per poi assorbirsi, se a farlo esplodere non avesse dato miccia l'imprudente spinta acceleratrice.

A me pare che i Governi europei, nell'affrettarsi ad approvare un testo di legge avente natura di trattato costituzionale, e tale quindi da coinvolgere i cittadini nel lato più geloso del loro sentire, non abbiano ben calcolato il rischio dell'insuccesso. È stato proposto al loro voto un ponderoso testo di oltre quattrocento norme che, sotto l'austero titolo "Trattato che adotta una costituzione per l'Europa", si apre con un preambolo in cui si dà per scontato che «*i popoli d'Europa … sono decisi a superare le antiche divisioni e, in modo sempre più stretto, forgiare il loro comune destino*»; un testo necessariamente complesso nelle sue plurime articolazioni, con gli inevitabili accenti declamatori propri di ogni Carta Costituzionale, ma carico di contenuti ideologici non da tutti i popoli egualmente condivisi e, per di più, venato da irrisolte ambiguità; un testo, insomma, fatalmente destinato ad urtare suscettibilità ancora troppo vive nell'orgoglio di certe identità nazionali.

Meglio, dunque, lasciare che il sistema si evolva secondo una linea di sviluppo graduale e che altrettanto gradualmente venga recepito nella coscienza popolare, senza anticiparne i traguardi con arrischiate forzature d'iniziativa legislativa.

Ecco un esempio di come la frettolosità di una legge non renda un buon servigio alle ragioni del diritto.

Si rifletta. Nel corso della lunga storia d'Europa il sogno dell'unificazione è stato carezzato più volte, ma sempre – dopo Carlo Magno, da Carlo V a Napoleone a Hitler – con la forza delle armi e con barbara violenza. Ora che, finalmente, si sta tentando di realizzarla in pace, sotto la maestà del Diritto e con la luce della Ragione, si dia agli Europei il tempo di dimenticare gli egoismi aggressivi che li hanno divisi, per ricordare solo la preziosa eredità spirituale che li ha uniti, facendo del loro continente il centro del mondo.

Quando quel giorno verrà e noi o i nostri figli vedremo in tal modo unita l'Europa – non tanto nelle leggi dei governanti, quanto nello stile di vita dei cittadini – allora potremo forse dire, parafrasando il verso di una dolce poesia di Pascoli: «C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico»! ■